Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 253

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 7 novembre 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 Semestrale L. 800 Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 Semestrale L. 500 Trimestrale L. 300 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 Semestrale L. 1.500 Un fascicolo Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 253 DEL 7 NOVEMBRE 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 71: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Elenco dei buoni del Tesoro novennali 4 %, di scadenza 15 settembre 1951, delle venticinque serie (dalla A-1 alla A-25) emesse in base al regio decreto-legge 1° settembre 1942, n. 972, ai quali sono stati assegnati premi nelle estrazioni 3ª, 4ª, 5ª e 6ª.

(3510)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 26 ottobre 1946, n. 262.

Emissione di un prestito redimibile denominato « Prestito della Ricostruzione - Redimibile 3,50 % ».

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per le finanze, per le poste e telecomunicazioni e per la grazia e giustizia:

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di un prestito redimibile, denominato « Prestito della Ricostruzione - Redimibile 3,50 % ».

I titoli del prestito fruttano l'interesse annuo di lire tre e centesimi cinquanta per ogni cento lire di capitale nominale a decorrere dal 1° gennaio 1947, pagabile in rate semestrali posticipate.

Art. 2.

I titoli e gli interessi del prestito di cui al presente decreto sono esenti:

a) da ogni imposta reale presente e futura;

b) dalla istituenda imposta straordinaria sul patrimonio;

c) dalla imposta di successione e dalla imposta sul valore netto globale delle successioni;

d) dalla imposta di registro sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione di dote e del patrimonio familiare;

e) dalla imposta di manomorta.

Ai fini tutti di cui al primo comma del presente articolo, i titoli sono esenti da obbligo di denuncia, nè possono formare oggetto di accertamento di ufficio, e, ove fossero denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote applicabili per la imposta straordinaria sul patrimonio, per le quote ereditarie, per l'asse ereditario globale, per l'imposta di manomorta e per i trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi, nonchè per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

Art. 3.

L'ammortamento del prestito sarà effettuato, nel periodo di trenta anni, a cominciare dal 1° gennaio 1950, esclusivamente mediante sorteggio annuale secondo il piano di ammortamento da stabilire dal Ministro per il tesoro, giusta le facoltà concesse dall'art. 14 del presente decreto.

L'importo delle cedole, eventualmente riscosse dopo il sorteggio dei titoli presentati per il rimborso, e comunque non unite ad essi, non sarà detratto dal valore capitale, purchè le cedole medesime siano maturate prima della presentazione dei titoli per il rimborso e si riferiscano a scadenze comprese nel quinquennio dal sorteggio.

Art. 4.

I titoli del prestito sono emessi al prezzo di lire novantasette e centesimi cinquanta per ogni cento lire di capitale nominale.

Art. 5.

Sono accettati in sottoscrizione al prestito, oltre il contante, i seguenti titoli di debito pubblico, al prezzo per ciascuno di essi indicato, per ogni cento lire di capitale nominale:

1) buoni del Tesoro ordinari, a lire cento, novantanove, novantotto, per quelli emessi anteriormente al 1° ottobre 1946 e scadenti non oltre, rispettivamente, i mesi di marzo, giugno e settembre 1947; per quelli dal 1° ottobre in poi, al valore nominale del buono previa deduzione degli interessi decorrenti dal giorno di inizio delle sottoscrizioni al nuovo prestito al giorno della scadenza del buono, calcolati al tasso di emissione del buono medesimo;

2) buoni del Tesoro novennali 5 % - scadenza 15 febbraio 1949, a lire novantanove;

3) buoni del Tesoro novennali 5 % - scadenza 15 febbraio 1950, a lire novantanove;

4) buoni del Tesoro novennali 5 % - scadenza 15 settembre 1950, a lire novantanove;

5) buoni del Tesoro novennali 5 % - scadenza 15 aprile 1951, a lire novantotto;

6) buoni del Tesoro novennali 4 % - scadenza 15 settembre 1951, a lire novantatre;

7) buoni del Tesoro novennali 5 % - scadenza 15 settembre 1951, a lire novantanove;

8) buoni del Tesoro quinquennali 5 % - scadenza 15 giugno 1948, a lire centouno;

9) buoni del Tesoro quinquennali 5 % scadenza 1° aprile 1950 1ª emissione (serie C-1 a C-33), a lire novantanove;

10) buoni del Tesoro quinquennali 5 % scadenza 1° aprile 1950 2ª emissione (serie C-34 a C-106), a lire cento e centesimi cinquanta.

Non sono accettati in sottoscrizione i buoni del Tesoro poliennali mancanti della cedola in corso, od anche di quelle successive.

Art. 6.

I sottoscrittori mediante titoli di cui al precedente art. 5 sono tenuti a completare in contanti, per l'eventuale arrotondamento del capitale, la differenza tra il costo dei nuovi titoli e l'importo di quelli presentati in sottoscrizione, calcolato ai prezzi indicati nell'articolo medesimo.

Art. 7.

Il collocamento dei titoli del prestito di cui al presente decreto è affidato ad un Consorzio bancario presieduto dalla Banca d'Italia.

Ai sottoscrittori in contante o mediante titoli al portatore indicati nel precedente art. 5 saranno consegnati, a mezzo degli Istituti di credito ed Enti partecipanti al Consorzio, titoli provvisori al portatore.

La consegna dei titoli definitivi sarà effettuata, al presentatore dei titoli provvisori, presso qualsiasi Sezione di tesoreria.

Art. 8.

I buoni del Tesoro ordinari all'ordine e quelli poliennali nominativi potranno essere presentati in sottoscrizione presso qualsiasi Sezione di tesoreria.

Agli esibitori verranno rilasciate, dalle Sezioni di tesoreria, ricevute da valere per il successivo ritiro dei nuovi titoli, da parte degli intestatari di esse.

Tali titoli recheranno le medesime intestazioni ed eventualmente gli stessi vincoli di quelli versati in sottoscrizione, senza che occorra, al riguardo, veruna autorizzazione o formalità giudiziaria.

Le rate semestrali di interesse, relative ai titoli, intestati a persone fisiche capaci, e liberi da vincoli, saranno normalmente esigibili mediante cedole al portatore.

Art. 9.

Tutte le garanzie, costituite con titoli dei prestiti delle specie indicate nell'art. 5 del presente decreto, e dei quali sia stato effettuato il versamento in sottoscrizione al nuovo prestito, conservano la loro piena efficacia rispetto ai titoli che sostituiscono.

Art. 10.

Il versamento, in sottoscrizione al nuovo prestito, di buoni del Tesoro poliennali, implica rinuncia ai premi, già estratti e pubblicati, non riscossi, nonchè ai premi che siano ancora da pubblicare o sorteggiare.

Art. 11.

Su richiesta delle Ditte fornitrici interessate e con l'adesione degli Istituti di credito ed Enti similari cessionari di crediti verso lo Stato, di cui al 1° comma dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428, il Ministro per il tesoro ha facoltà di estinguere anticipatamente i debiti, per i quali sia previsto il pagamento ratizzato, mediante titoli del prestito di cui al presente decreto, calcolati al prezzo di emissione durante il periodo della sottoscrizione e, successivamente, al prezzo di borsa.

Per l'attuazione di quanto sopra, il Ministro per il tesoro è autorizzato a stipulare, con i predetti Istituti ed Enti, le convenzioni che si rendessero necessarie, anche a modifica di altre eventualmente esistenti.

Art. 12.

Il prestito creato col presente decreto è inscritto nel Gran Libro del Debito pubblico ed al medesimo sono estese tutte le disposizioni che regolano il Gran Libro ed il servizio del Debito pubblico, in quanto non siano contrarie a quelle contenute nel presente decreto.

I titoli e le relative cedole fruiscono di tutte le garanzie e di tutti i privilegi e benefici concessi alle rendite del debito pubblico.

Art. 13.

Tutti gli atti e documenti relativi, comunque, alle sottoscrizioni al prestito di cui al presente decreto, nonchè gli atti relativi alla costituzione del Consorzio per il collocamento dei titoli del prestito medesimo, i conti e la corrispondenza del Consorzio sono esenti da tassa di registro, di bollo e di concessione governativa.

Le inserzioni e gli avvisi riguardanti la emissione, su giornali e riviste, sono esenti da qualsiasi tassa. Sono parimenti esenti dal pagamento di qualsiasi tassa o diritto le affissioni dei manifesti destinati a diffondere nel pubblico la notizia della emissione in parola e delle sue condizioni. A dette affissioni, da chiunque effettuate, si applicheranno le disposizioni vigenti a favore delle affissioni degli atti delle pubbliche amministrazioni.

Le spedizioni dei titoli del prestito di cui al presente decreto alle Sezioni di tesoreria e quelle dalle filiali della Banca d'Italia, esistenti nei capoluoghi di provincia, alle filiali fuori dei capoluoghi medesimi, come pure quelle da una ad altra delle filiali della Banca d'Italia e quelle dalle filiali della Banca d'Italia agli Istituti ed enti consorziati saranno effettuate in esenzione dalle tasse postali; analoghe agevolazioni si applicheranno per il trasferimento dei titoli presentati in sottoscrizione. Saranno osservate, in ogni caso, le formalità da stabilirsi dal Ministro per il tesoro d'intesa col Ministro per le poste e telecomunicazioni.

Art. 14.

E' data facoltà al Ministro per il tesoro di stabilire ogni altra condizione e modalità di esecuzione dell'operazione; di determinare la data di inizio e di chiusura della sottoscrizione ed il limite della emissione, in relazione ai risultati della sottoscrizione medesima; di stabilire il piano e le modalità dell'ammortamento; di stipulare convenzioni con la Banca d'Italia per le operazioni relative a detta emissione e per la costituzione ed il funzionamento del Consorzio bancario per il collocamento dei titoli; di fissare le caratteristiche dei titoli provvisori e definitivi e la loro ripartizione in tagli; di provvedere a tutte le variazioni dei bilanci della entrata e della spesa ed a quanto altro può occorrere per l'attuazione del presente decreto.

Art. 15.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE — SCOCCIMARRO — SCELBA — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 117. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 25 ottobre 1946, n. 263.

Nuovo trattamento economico dei dipendenti dello Stato e dei pensionati.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 20 aprile 1939, n. 591 e successive modificazioni;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali, il regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488 ed il decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 429;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le misure delle competenze attualmente in vigore dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, a titolo:

di stipendio del personale dei gruppi *A*, *B*, e *C* del personale subalterno disciplinato dal regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni, del personale ferroviario di ruolo, dei marescialli e sottufficiali di grado corrispondente;

di paga dei sergenti maggiori e sergenti dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica nonchè dei sottufficiali, graduati e militi dei carabinieri e dei corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato;

di retribuzione del personale civile non di ruolo disciplinato dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni e del personale non di ruolo delle Ferrovie dello Stato;

sono aumentate come appresso:

del 270 per cento le prime lire 12.000 annue lorde;

del 70 per cento la quota eccedente le lire 12.000.

Sull'importo lordo di ciascun emolumento risultante dall'applicazione del precedente comma si opera l'arrotondamento come segue:

a) sugli stipendi, o retribuzioni, o paghe, le cui misure sono stabilite ad anno, le frazioni inferiori a lire 1000 si arrotondano, per eccesso, a 1000;

b) sugli stipendi, o retribuzioni, o paghe, le cui misure sono stabilite a mese, le frazioni inferiori a lire 100 si arrotondano, per eccesso, a 100;

c) sugli stipendi, o retribuzioni, o paghe, le cui misure sono stabilite a giornata, le frazioni inferiori ad una lira si arrotondano, per eccesso, ad una lira;

d) sulle retribuzioni, o paghe, le cui misure sono stabilite ad ora, le frazioni inferiori a centesimi 10 si arrotondano, per eccesso, a 10 centesimi.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle misure attuali degli stipendi dei membri del Governo.

Le distinzioni in relazione alla residenza previste per il personale non di ruolo delle categorie III e IV di cui alla tabella 1ª allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, sono abolite: a tale personale è attribuita la retribuzione stabilita per i personali indicati nella tabella suddetta alla rispettiva lettera *a*).

Art. 2.

Le aliquote di riduzione dell'indennità di carovita e delle eventuali quote complementari, previste dall'articolo 1 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488, sono soppresse.

Art. 3.

Negli stipendi, nelle retribuzioni e nelle paghe risultanti dall'applicazione del precedente art. 1 rimane assorbita e consolidata, fino alla concorrenza di lire 24.000 annue, l'indennità mensile di carovita, istituita con il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 e successive modificazioni, restando ridotta di uguale importo la indennità stessa.

Quando sia da determinare l'importo complessivo dell'indennità di carovita e relative quote complementari in applicazione degli articoli da 2 a 6 del citato decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 e successive modificazioni, sul nuovo importo così determinato deve essere applicata la riduzione di cui al precedente comma.

Art. 4.

Le nuove misure delle competenze risultanti dall'attuazione del precedente art. 1 non hanno effetto sulle altre indennità ed assegni accessori di attività di servizio, comunque denominati, ragguagliati o graduati secondo le competenze considerate nel primo comma di detto articolo, fra le quali indennità ed assegni non vanno però compresi i compensi per lavoro straordinario ed il premio giornaliero di presenza calcolati sulla base delle competenze suddette.

In relazione alla riduzione di cui al precedente articolo 3, dai tre quarti dell'importo dell'indennità di carovita presi per base ai fini del computo del compenso orario per lavoro straordinario, previsto dalle disposizioni vigenti a favore dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, vanno detratte lire duemila.

Art. 5.

L'importo dell'assegno personale previsto dall'art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e da disposizioni analoghe, sarà nuovamente liquidato, con effetto dalla data di applicazione del presente decreto, in base alle nuove misure delle competenze risultanti dall'attuazione del precedente art. 1.

Gli altri assegni personali che ai sensi delle vigenti disposizioni siano riassorbibili con gli aumenti di stipendio, o di paga, o di retribuzione, o con gli aumenti dell'indennità di carovita o dell'aggiunta di famiglia e competenze analoghe, vengono ridotti o riassorbiti con i miglioramenti di trattamento economico comunque derivanti nelle competenze ed assegni medesimi dalla prima applicazione dei precedenti articoli.

Al personale avente rapporto d'impiego o di lavoro alla data da cui ha effetto il presente decreto, il quale nella prima applicazione del decreto medesimo consegua un miglioramento economico complessivo per stipendio,

paga o retribuzione, assegni personali di cui sopra e indennità di carovita, comprese le quote complementari, che non superi di almeno 2500 lire mensili lorde (o di lire 2200 nette per i personali che fruiscono di assegni esenti da ritenute erariali) il trattamento complessivo goduto agli stessi titoli nonchè per assegni personali di cui ai due commi precedenti, è attribuito un assegno ad personam dell'importo necessario per conseguire l'indicato beneficio di lire 2500 (o di lire 2200). L'assegno stesso è riassorbibile nei successivi aumenti che si verifichino nello stipendio, paga o retribuzione.

Art. 6.

Il limite di cui all'art. 99 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, concernente il cumulo di stipendi, già modificato dall'art. 3 del regio decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1256, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e dall'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, è elevato da lire 60.000 a lire 100.000.

Art. 7.

Ai personali statali indicati all'art. 1, comma primo, del presente decreto è concessa, a titolo di gratificazione, una tredicesima mensilità da corrispondersi alla data del 16 dicembre di ogni anno.

Detta gratificazione, commisurata al trattamento economico complessivo spettante alla data suindicata per stipendio, paga o retribuzione e indennità di carovita, escluse le quote complementari, va corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal 1° gennaio dello stesso anno. In caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno la gratificazione stessa è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore ai quindici giorni e va commisurata all'ultimo trattamento spettante.

La gratificazione stessa non spetta per i periodi di tempo trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia o in altra posizione di stato che comporti la sospensione o privazione dello stipendio o paga o retribuzione e non è dovuta al personale di ruolo e non di ruolo cessato dal servizio per motivi disciplinari o per dimissioni volontarie. Per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi di salute, in disponibilità, o in altra posizione di stato che comporti riduzione dello stipendio o della paga o della retribuzione, il relativo rateo della gratificazione è ridotto nella stessa proporzione della riduzione di dette competenze.

La gratificazione di cui al presente articolo non è cedibile, nè pignorabile, nè sequestrabile, nè computabile agli effetti del trattamento di quiescenza o dell'indennità di licenziamento; è soggetta all'imposta di ricchezza mobile ed alle altre imposte erariali, anche in deroga a particolari norme legislative di esenzione, salve le disposizioni dell'art. 30 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384.

Nel caso di cumulo di impieghi, consentito dalle vigenti disposizioni, spetta una sola gratificazione nella misura prevista per il grado più elevato rivestito negli impieghi cumulati.

Nei confronti del personale pensionato riassunto in servizio in base a norme prevedenti l'attribuzione, a titolo di retribuzione, di un trattamento differenziale fra lo stipendio inerente al grado rivestito all'atto del collocamento a riposo e la pensione, la gratificazione va commisurata, oltre che all'importo dell'indennità di carovita (escluse le quote complementari), a tale trattamento differenziale ovvero, se più favorevole, alla retribuzione prevista per il personale non di ruolo, inquadrato in base al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni, della stessa categoria di assimilazione.

Nella concessione di cui al presente articolo resta assorbita per il personale delle Ferrovie dello Stato la gratificazione di cui all'art. 62 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate col regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni.

Art. 8.

Per i personali retribuiti parzialmente o integralmente a carico di bilanci non statali, l'onere derivante dall'attuazione del presente decreto graverà sugli enti che attualmente sostengono le spese nelle medesime rispettive proporzioni.

Art. 9.

Il presente decreto non si applica al personale salariato di ruolo e non di ruolo per il quale sarà provveduto con apposito provvedimento.

Con separati provvedimenti, da adottarsi di concerto col Ministro per il tesoro, sarà altresì disciplinato, in quanto occorra, il trattamento economico:

a) dei ricevitori postelegrafonici, dei ricevitori del lotto, degli assuntori ferroviari e, in genere, dei dipendenti statali retribuiti ad aggio od in base a coefficienti riferiti all'entità e durata delle prestazioni; nonchè del personale impiegatizio addetto agli uffici di vendita, alle sezioni di vendita e alle rivendite di Stato dei generi di monopolio;

b) del personale che presta servizio alle dipendenze dei predetti ricevitori, assuntori e dipendenti statali;

c) degli ufficiali giudiziari e dei loro commessi autorizzati;

d) del personale aggregato delle carceri;

e) degli incaricati marittimi e delegati di spiaggia;

f) del personale impiegatizio non di ruolo, anche a contratto, non contemplato nel primo comma del precedente art. 1;

g) del personale degli uffici del lavoro;

h) dei soldati, caporali e caporali maggiori dell'Esercito ed equiparati della Marina e dell'Aeronautica ancorchè raffermati o vincolati a ferma speciale.

Il trattamento economico del personale non di ruolo, insegnante e non insegnante, delle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, che sia stabilito sulla base di quello spettante al personale di ruolo delle predette scuole ed istituti, va determinato prendendo a base le nuove competenze spettanti a quest'ultimo in applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli.

Art. 10.

Le disposizioni dei precedenti articoli sono estese ai segretari provinciali ed ai segretari comunali.

Le provincie, i comuni e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sono autorizzati ad estendere al personale dipendente, compresi i salariati, mediante deliberazione dei competenti organi, le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 del presente decreto, con facoltà di contenere, in relazione alle peculiari situazioni

locali, le concessioni di cui agli articoli stessi in misure inferiori a quelle previste dalle disposizioni medesime. In particolare al personale che sia tenuto a prestazioni che ne assorbano solo parzialmente l'attività, le concessioni stesse, compresa quella del miglioramento minimo di cui al precedente art. 5, non possono essere estese che in misura congruamente ridotta.

In relazione alle deliberazioni di cui al precedente comma possono essere concessi alle Amministrazioni provinciali e comunali, che non abbiano la possibilità di fronteggiare in tutto od in parte il conseguente maggiore onere, contributi integrativi, nella misura strettamente indispensabile, con le modalità previste dal decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1946, numero 211.

Art. 11.

Il secondo comma del precedente art. 10 si applica pure agli enti parastatali ed in genere a tutti gli enti ed istituti di diritto pubblico anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, nonchè alle aziende annesse o direttamente dipendenti dalle provincie o dai comuni o dagli altri enti suindicati, il cui personale non sia tuttora vincolato alla disciplina dei contratti collettivi di lavoro.

In nessun caso, però, il miglioramento economico complessivo per stipendio, o paga, o retribuzione, od altro assegno di carattere fondamentale, anche se temporaneo, e per indennità di carovita e relative quote complementari, spettante in applicazione del secondo comma del precedente art. 10, sul trattamento complessivo venuto a risultare per i suindicati titoli in attuazione del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, potrà eccedere il miglioramento economico complessivo conseguito ai medesimi titoli in applicazione del presente decreto dal personale statale di grado o di categoria parificabili, provvisto rispettivamente dello stipendio iniziale del grado o della retribuzione e trovantesi nelle stesse condizioni di famiglia e di sede di servizio. A tali fini, qualora gli ordinamenti dei singoli enti non stabiliscano già le parificazioni di grado o di categoria con i dipendenti dello Stato, detta parificazione va determinata, tenendo conto in particolare della importanza dell'ente e delle funzioni esercitate dal relativo personale, con provvedimento da emanare dal Ministro competente di concerto con quello per il tesoro.

Non sono valide le parificazioni in atto, determinate ad altri fini o non di concerto con il Ministro per il tesoro.

Nei miglioramenti economici comunque derivanti dall'applicazione del presente articolo e del precedente articolo 10 s'intendono riassorbiti i miglioramenti di trattamento economico eventualmente concessi posteriormente all'attuazione del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, sotto forma di incremento degli emolumenti già in vigore o di nuovi assegni comunque denominati anche se di carattere contingente, fatta eccezione dei compensi per lavoro straordinario e del premio giornaliero di presenza la cui concessione sia stata eventualmente disposta in misura non superiore ed a condizioni non più favorevoli di quelle previste dal decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19.

La tredicesima mensilità prevista dal precedente articolo 7 può estendersi anche al personale di cui al presente articolo ed al precedente art. 10 e sostituisce qualsiasi altro emolumento di cui il personale stesso comunque fruisca al medesimo o ad analogo titolo.

Art. 12.

Le pensioni ordinarie — escluse quelle tabellari — dirette o di riversibilità, comprese quelle privilegiate, e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o della Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, degli archivi notarili e del cessato commissariato dell'emigrazione, a favore degli impiegati civili, dei militari, dei salariati e delle loro famiglie, relativi a cessazioni dal servizio avvenute anteriormente al 1° settembre 1946, sono aumentati:

del 150 per cento sulle prime lire 12.000 annue lorde;

del 70 per cento sulla quota eccedente le lire 12.000 annue lorde.

Nelle misure suddette sono pure aumentate le pensioni e gli assegni graziali vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato o del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato secondo le norme del cessato regime austro-ungarico, a favore dei personali civili e militari delle nuove provincie e delle loro famiglie e le pensioni liquidate o maggiorate dall'ex Stato libero di Fiume.

Art. 13.

Le pensioni e gli assegni ordinari diretti e di riversibilità, compresi quelli privilegiati a carico dello Stato e delle Amministrazioni indicate nel primo comma del precedente art. 12, relativi a cessazioni dal servizio che si verificheranno a partire dal 1° settembre 1946 sono liquidati prendendo per base, nella formazione della media triennale, in sostituzione degli stipendi, paghe o retribuzioni effettivamente percetti secondo gli ordinamenti vigenti anteriormente alla data predetta, i corrispondenti nuovi stipendi, paghe o retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 1 del presente decreto.

Resta fermo che ai titolari delle pensioni e assegni indicati nel precedente comma non spetta l'integrazione temporanea di cui al regio decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, e al decreto legislativo luogotenenziale 23 settembre 1944, n. 237, nè l'aumento previsto dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41.

Relativamente al presente articolo ed al precedente art. 12 si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute negli articoli 2, terzo comma, 12, primo comma, 13, primo e secondo comma, e 14 del decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41. I ricorsi previsti dall'anzidetto art. 13 devono essere presentati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1947. Per gli aumenti di pensione al personale degli enti locali territoriali vale il disposto del terzo comma del precedente art. 10.

Art. 14.

L'importo annuo lordo delle pensioni e degli assegni ordinari, diretti e di riversibilità, compresi quelli privilegiati, a carico dello Stato e delle altre Amministrazioni indicate nel primo comma del precedente art. 12, qualunque sia la data della cessazione dal servizio del rispettivo titolare o del dante causa, va in ogni caso arrotondato, per eccesso, a lire cento.

Art. 15.

Per tutti i personali civili e militari dello Stato, compresi i dipendenti dell'Amministrazione ferroviaria, per i quali le disposizioni in vigore stabiliscono che le pensioni per le anzianità di servizio sono liquidate sulla base di una determinata aliquota sulle prime lire 4000 o comunque su una prima parte della media degli stipendi o paghe e degli altri assegni pensionabili percepiti nell'ultimo triennio di servizio effettivo e di una diversa aliquota sulla rimanente parte, la prima delle anzidette aliquote va calcolata sulle prime lire 30.000 della media sopra cennata.

Agli effetti della liquidazione della pensione ordinaria agli incaricati stabili, si considera paga giornaliera la venticinquesima parte della loro retribuzione mensile utile a pensione. La norma di cui al presente comma si applica anche agli altri salariati di ruolo i quali siano retribuiti, in forza di legge o di regolamento, per tutti i giorni del mese, compresi i festivi.

Art. 16.

L'indennità per una sola volta in luogo di pensione, di cui all'art. 11, primo e secondo comma, del regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, spetta dopo un anno intero di servizio effettivo.

Detta indennità è ragguagliata, sia per l'impiegato, sia per la vedova e gli orfani, a tanti dodicesimi dell'ultimo stipendio e degli altri assegni utili a pensione effettivamente ed integralmente percetti quanti sono gli anni di servizio utile.

Art. 17.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 18.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° settembre 1946; i benefici previsti dall'art. 12 sono invece dovuti a cominciare dalla prima mensilità di pensione o assegno interamente decorsa dopo le varie scadenze verificatesi dal 31 agosto 1946.

Per il personale il cui rapporto d'impiego o di lavoro sussista alla data del 1° settembre 1946 si computa, ai fini dell'applicazione del precedente art. 7, nei limiti ed alle condizioni in esso previsti, il servizio prestato durante il periodo dal 1° gennaio 1946 al 31 agosto 1946.

Agli effetti dell'applicazione dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, per il trimestre ottobre-dicembre 1946 sarà tenuto conto dell'indice base del costo dell'alimentazione rilevato dall'Istituto centrale di statistica per il trimestre aprile-giugno 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 120. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 settembre 1946, n. 264.

Norme per le elezioni dei Consigli giudiziari, del Consiglio superiore della magistratura e della Corte disciplinare.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto l'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Visto il regio decreto legislativo 31 maggio 1946, numero 511;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.
(Epoca delle elezioni dei Consigli giudiziari).

Ogni biennio, nella prima domenica del mese di aprile, i magistrati di carriera addetti agli uffici compresi nella circoscrizione di ciascun distretto procedono alle elezioni dei componenti del Consiglio giudiziario, previste dall'art. 6 del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

Qualora il giorno fissato nel precedente comma coincida con la festività della Pasqua, le elezioni avranno luogo nella domenica successiva.

Art. 2.
(Ufficio elettorale).

I magistrati che si trovano nella sede della Corte di appello, si riuniscono, alle ore otto del giorno stabilito nel precedente articolo, nell'aula della prima sezione della Corte per la costituzione dell'ufficio elettorale, e per le successive operazioni.

L'ufficio elettorale è presieduto dal primo presidente o da un presidente di sezione da lui delegato. In caso di impedimento, può essere delegato uno dei consiglieri anziani della Corte.

Sono chiamati a far parte dell'ufficio come scrutatori il meno anziano dei consiglieri e magistrati di grado parificato e il più anziano dei giudici, sostituti o pretori, presenti nell'aula.

L'ufficio nomina un vice presidente, avente grado di consigliere di Corte d'appello od equiparato, che coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza.

Il presidente dell'ufficio nomina quale segretario un magistrato avente grado di giudice od equiparato.

Art. 3.
(Votazione)

Costituito l'ufficio elettorale, il presidente, non oltre le ore 10, dà inizio alla votazione, che è segreta.

Il presidente dell'ufficio elettorale, o chi ne fa le veci, consegna a ciascun votante una scheda conforme al modello allegato al presente decreto.

Il votante scrive sulla scheda cognome, nome, paternità, grado e residenza dei cinque magistrati, prescelti tra quelli del distretto, indicando separatamente i componenti effettivi e quelli supplenti; indi piega la scheda e la riconsegna al presidente, il quale, dopo aver fatto prendere nota al segretario del nome del votante, la pone nell'urna.

Sono vietate, sotto sanzione di nullità, indicazioni diverse da quelle previste dal 3° comma del presente articolo.

E' nulla la scheda nella quale siano dati più di cinque voti.

L'omissione di alcuna delle indicazioni richieste per i candidati, quando non importi incertezza circa la persona, non rende nullo il voto.

Le schede sono fornite a ciascuna Corte di appello o sezione distaccata a cura del Ministero di grazia e giustizia, insieme con le buste di cui all'articolo successivo.

Ogni Corte di appello o sezione distaccata deve essere sempre provvista di un numero di schede non inferiore al triplo dei magistrati assegnati dalle piante organiche agli uffici del distretto. All'uopo i primi presidenti e i presidenti delle sezioni distaccate devono tempestivamente chiedere al Ministero le schede necessarie per integrare il numero suddetto.

Art. 4.
(Votazione per lettera).

I magistrati addetti ad uffici fuori della sede della Corte di appello o della sezione distaccata, qualora nel giorno della elezione non si trovino in una di tali sedi, votano per lettera.

All'uopo il primo presidente, almeno venti giorni prima della votazione, invia in plico raccomandato a ciascuno degli uffici del distretto, esclusi quelli del capoluogo, un numero di schede corrispondente a quello dei magistrati che ne fanno parte. Con le schede viene inviato un eguale numero di buste, di tipo uniforme, recante la indicazione « Elezioni del Consiglio giudiziario ».

Il cancelliere dirigente dell'ufficio al quale sono trasmesse le schede e le buste ne dà ricevuta al primo presidente della Corte e consegna una scheda a ciascun magistrato, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la elezione.

I magistrati che per qualsiasi motivo non prestano effettivo servizio nell'ufficio, devono provvedere al ritiro della scheda.

Il magistrato, entro cinque giorni da quello della consegna della scheda, la restituisce piegata allo stesso cancelliere, che la chiude immediatamente nella busta. Su questa il votante scrive il proprio nome, cognome e grado, ed il cancelliere appone la firma col bollo di ufficio. Tali buste vengono quindi trasmesse, senza ritardo, al primo presidente della Corte o al presidente della sezione distaccata in piego raccomandato, all'esterno del quale è ripetuta l'indicazione « Elezione del Consiglio giudiziario ».

Il ritardo nella trasmissione e nella consegna delle schede o nella restituzione di esse alla Corte di appello non è motivo di nullità della elezione, salva la responsabilità disciplinare di chi vi ha dato causa.

Art. 5.
(Modalità della votazione per lettera).

Il presidente dell'ufficio elettorale, prima di ammettere alla votazione i magistrati presenti, procede alla apertura dei pieghi raccomandati, indicati nel penultimo comma dell'articolo precedente.

Verificata la integrità di ciascuna busta contenuta nel piego, il presidente fa prendere nota del cognome e nome del votante, scritto all'esterno della busta; quindi l'apre, ne estrae la scheda, e, senza dispiegarla, la depone nell'urna.

Qualora durante il corso della votazione giungano altre buste, il presidente procede, con le stesse modalità, alla apertura di esse.

I pieghi pervenuti dopo la chiusura della votazione sono distrutti alla presenza del presidente.

Il magistrato che risulta aver votato per lettera non è ammesso a votare personalmente.

Art. 6.
(Votazione nelle sezioni distaccate di Corte di appello).

Per i magistrati addetti agli uffici giudiziari compresi nella circoscrizione delle sezioni distaccate di Corte di appello, l'ufficio elettorale è costituito presso la sezione medesima.

La votazione ha luogo secondo le norme degli articoli precedenti ed il presidente della sezione distaccata esercita le funzioni attribuite ai primi presidenti.

Il presidente dell'ufficio elettorale presso la sezione distaccata procede allo spoglio delle schede e al computo dei voti riportati da ciascun candidato e trasmette, subito dopo, copia del verbale della votazione al presidente dell'ufficio elettorale costituito presso la Corte di appello.

Art 7.
(Scrutinio).

Trascorse quattro ore dall'apertura della votazione, e quando tutti i presenti hanno votato, il presidente dichiara chiusa la votazione ed accerta il numero dei votanti, secondo la lista compilata dal segretario, la quale viene poi chiusa in un piego, su cui appongono la firma lo stesso presidente ed almeno uno degli scrutatori. La lista è conservata nell'archivio della Corte.

Il presidente, procede, quindi, allo spoglio dei voti, estraendo dall'urna le schede una per volta.

Letti a voce alta i nomi dei candidati per i quali è espresso il voto, la scheda è consegnata ad uno degli scrutatori, mentre l'altro scrutatore, insieme col segretario, prende nota del numero dei voti che ciascun candidato va riportando come effettivo o come supplente.

Terminato lo spoglio, vengono formati separati elenchi per gli effettivi e per i supplenti, in base ai voti riportati da ciascun candidato.

L'ufficio elettorale risolve, a norma del successivo articolo 9, le questioni relative alla eleggibilità dei candidati, e se taluno di essi risulti ineleggibile, provvede ad escluderlo dall'elenco.

Art. 8.

(Proclamazione dei risultati).

Qualora la Corte di appello non comprenda sezioni distaccate, l'ufficio elettorale, nella stessa seduta, proclama eletti i primi tre candidati compresi nell'elenco degli effettivi e i primi due candidati compresi in quello dei supplenti. A parità di voti è preferito il più elevato in grado, e, a parità di grado, il più anziano.

Di tutte le operazioni elettorali viene redatto verbale, copia del quale è trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

L'originale è conservato nell'archivio della Corte.

Qualora, invece, la Corte di appello comprenda sezioni distaccate, l'ufficio elettorale, appena pervenuta la copia del verbale di cui al 3° comma dell'art. 6, procede alla formazione degli elenchi e alla proclamazione degli eletti, in base alla somma dei voti riportati da ogni candidato, per ciascuna qualifica, nella sede della Corte di appello e in quella della sezione distaccata.

Art. 9.

(Contestazioni).

L'ufficio elettorale provvede a maggioranza circa le contestazioni sorte durante le operazioni elettorali, salva per l'interessato la facoltà di proporre reclamo ai sensi dell'articolo successivo.

Il vice presidente, quando non sostituisce il presidente, ed il segretario hanno soltanto voto consultivo.

Delle contestazioni e delle decisioni relative è dato atto nel verbale delle operazioni elettorali.

Art. 10.

(Reclami).

I reclami relativi alla eleggibilità ed alle operazioni elettorali devono pervenire alla cancelleria della Corte entro l'ottavo giorno successivo alla proclamazione dei risultati, e non hanno effetto sospensivo.

Circa i reclami decide, entro il termine improrogabile di otto giorni, la prima sezione della Corte di appello in Camera di consiglio, sentito il procuratore generale, con ordinanza non soggetta a gravame.

Copia dell'ordinanza è trasmessa al Ministero.

Decorso il termine di cui al primo comma senza che sia pervenuto alcun reclamo, il primo presidente della Corte d'appello ordina la distruzione delle schede.

Art. 11.

(Rinnovazione delle elezioni dichiarate nulle).

Qualora la Corte di appello dichiari la nullità delle elezioni, con la stessa ordinanza ne dispone la rinnovazione, fissando un giorno festivo, che segua di non meno di 20 e di non più di 30 giorni quello di pubblicazione della ordinanza medesima.

Della nuova data il primo presidente dà comunicazione ai capi degli uffici giudiziari del distretto, con almeno 20 giorni di anticipo, mediante lettera raccomandata, che, appena ricevuta, deve essere sottoscritta, per presa visione, dai magistrati dipendenti.

Fino alla nuova elezione, rimane in carica il precedente Consiglio giudiziario, il quale però non può partecipare alle elezioni del Consiglio superiore e della Corte disciplinare.

Per ciò che non è stabilito nel presente articolo si osservano le norme degli articoli precedenti, in quanto applicabili.

Art. 12.

(Elezioni suppletive).

Se i membri cessati dalla carica durante il biennio non possono essere sostituiti nel modo indicato nel terzo comma dell'art. 6 del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, si procede, nelle forme previste dal presente decreto, ad elezioni suppletive.

Queste vengono indette per un giorno festivo, almeno 20 e non più di 30 giorni prima di quello fissato per la votazione, con decreto del primo presidente della Corte, il quale, contemporaneamente, ne dà comunicazione con lettera raccomandata ai capi degli uffici giudiziari del distretto, che provvedono in conformità del secondo comma del precedente articolo.

Per le nuove elezioni si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli precedenti.

Art. 13.

(Rappresentanti della Cassazione nelle elezioni del Consiglio superiore e della Corte disciplinare).

Alla elezione dei cinque magistrati della Corte di cassazione, prevista dal primo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, si procede secondo le norme del successivo art. 15 in quanto applicabili, e salvo il disposto dei successivi comma.

L'elezione ha luogo, ogni biennio, nella prima domenica di aprile, o, se questa coincida con la festività della Pasqua, nella domenica successiva.

Le schede portano la indicazione: « Elezione dei rappresentanti della Corte di cassazione per le elezioni del Consiglio superiore e della Corte disciplinare per la magistratura ».

I magistrati eletti a norma del presente articolo partecipano anche alle altre eventuali elezioni di componenti del Consiglio superiore e della Corte disciplinare, che hanno luogo nel biennio.

Qualora la Corte di cassazione dichiari la nullità della elezione, con la stessa ordinanza ne dispone la rinnovazione, fissando un giorno festivo che segua di almeno 10 e di non più di 20 giorni quello di pubblicazione della ordinanza medesima.

Il primo presidente provvede perchè copia della ordinanza sia, almeno otto giorni prima di quello fissato

per l'elezione, sottoscritta, per presa visione, dai magistrati in servizio nella Corte o nella Procura generale presso la Corte medesima.

Agli eletti, che debbano essere sostituiti durante il biennio, subentrano, nell'ordine, i tre magistrati che li seguono per numero di voti riportati.

Se non può provvedersi ai sensi del precedente comma, la elezione suppletiva è indetta con decreto del primo presidente, nel quale è fissato per la nuova elezione un giorno festivo che segua di almeno 10 e di non più di 20 giorni la data del decreto, copia del quale deve essere immediatamente sottoscritta, per presa visione, dai magistrati in servizio nella Corte o nella Procura generale presso la Corte medesima.

Art. 14.

(Rappresentanti del Ministero nelle elezioni del Consiglio superiore e della Corte disciplinare).

La elezione dei cinque magistrati del Ministero di grazia e giustizia, di cui al primo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, ha luogo ogni biennio, presso il Ministero stesso, nella prima domenica di aprile, o, se questa coincida con la festività della Pasqua, nella domenica successiva.

I magistrati suddetti devono essere di grado non inferiore a consigliere di Corte d'appello od equiparato.

Le schede portano la indicazione: « Elezione dei rappresentanti del Ministero di grazia e giustizia per le elezioni del Consiglio superiore e della Corte disciplinare della magistratura ».

Le funzioni di presidente dell'ufficio elettorale sono esercitate dal capo del personale, o da altro magistrato del Ministero, di grado non inferiore al quinto, da lui delegato, e quelle di scrutatore dal più anziano e dal meno anziano fra i giudici e magistrati di grado equiparato presenti.

Si osservano i comma 4° e 7° del precedente articolo.

I reclami devono pervenire al Ministero entro 8 giorni dalla proclamazione dei risultati, e sono decisi dalla prima sezione della Corte di appello di Roma secondo le norme dell'art. 10.

Qualora la Corte dichiari la nullità della elezione, il capo del personale, entro 10 giorni dalla comunicazione della ordinanza di cui all'art. 10, indice la nuova elezione, fissando un giorno festivo che segua di non meno di 10 e di non più di 20 giorni la data del suo provvedimento. Questo è sottoscritto, per presa visione, dai magistrati in servizio nel Ministero, almeno otto giorni prima di quello fissato per la votazione.

Nello stesso modo si provvede per le eventuali elezioni suppletive da indire durante il biennio.

Per ciò che non è stabilito nel presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme del successivo art. 15 e le altre ivi richiamate.

Art. 15.

(Elezioni del Consiglio superiore e della Corte disciplinare).

Le elezioni del Consiglio superiore e della Corte disciplinare per la magistratura, previste dagli articoli 8 e 24 del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, hanno luogo ogni biennio, nell'ultima domenica di giugno.

Qualora a tale data, per ritardo nelle operazioni previste dagli articoli precedenti, o, per qualsiasi altro motivo, non tutti i componenti dei Consigli giudiziari o i rappresentanti della Corte di cassazione e del Ministero siano stati eletti, alla elezione del Consiglio superiore e della Corte disciplinare procedono i componenti dei Consigli giudiziari, e i rappresentanti della Corte di cassazione e del Ministero, già eletti a tale data.

Alle ore 8 del giorno indicato nel primo comma, i rappresentanti della Corte di cassazione e del Ministero di grazia e giustizia, eletti ai sensi degli articoli 13 e 14, ed i componenti dei Consigli giudiziari, si riuniscono in assemblea, nell'aula della prima sezione della Corte suprema di cassazione, e costituiscono l'ufficio elettorale, che è presieduto dal primo presidente della Corte suddetta, o da un presidente di sezione da lui delegato, ed è composto dal più anziano e dal meno anziano dei magistrati presenti, di grado non inferiore al 5°, i quali funzionano da scrutatori.

L'ufficio nomina un vice presidente, che coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un magistrato nominato dal presidente fra i presenti.

Le schede portano rispettivamente la indicazione: « Elezione del Consiglio superiore della magistratura », e « Elezione della Corte disciplinare della magistratura ».

Gli elettori impediti di intervenire alla adunanza votano per lettera. All'uopo ogni Corte di appello dev'essere sempre provvista di non meno di 15 schede e buste.

I reclami devono pervenire alla cancelleria della Corte di cassazione entro 15 giorni dalla proclamazione dei risultati, e sono decisi, entro il termine improrogabile di otto giorni, con ordinanza pronunziata in Camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, dalle sezioni unite della Corte medesima, formate dalla riunione della 1ª Sezione civile e della 1ª Sezione penale.

Nella ordinanza è fissato per la nuova elezione un giorno festivo che segua di almeno 40 e di non più di 50 giorni, la data della ordinanza medesima, e l'avviso è dato mediante inserzione per estratto dell'ordinanza nel bollettino del Ministero, da pubblicarsi almeno 30 giorni prima di quello stabilito per la elezione.

In caso di elezioni suppletive durante il biennio, esse sono indette con decreto del primo presidente della Corte suprema di cassazione, per un giorno festivo che segua di almeno 40 e di non più di 50 giorni quello del decreto. L'avviso è dato mediante inserzione di estratto del decreto nel bollettino ufficiale del Ministero, da pubblicarsi almeno 30 giorni prima di quello stabilito per la elezione.

Per tutto ciò che non è stabilito dal presente articolo si osservano le disposizioni relative ai Consigli giudiziari, in quanto applicabili.

Art. 16.

(Magistrati fuori ruolo).

Ai fini della partecipazione alle elezioni, i magistrati fuori ruolo per incarichi speciali si considerano appartenenti all'ufficio presso cui esercitano le funzioni del proprio grado ai sensi dell'art. 210, terzo comma, dell'ordinamento giudiziario o, in mancanza, all'ufficio di cui facevano parte prima di essere collocati fuori ruolo.

I magistrati fuori ruolo per aspettativa si considerano appartenenti all'ufficio cui erano assegnati prima della aspettativa.

Art. 17.
(Disposizione complementare).

Gli articoli 6 comma 3°, 8 comma 3° e 24 comma 4° del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, si applicano anche quando occorra sostituire i membri dei Consigli giudiziari, del Consiglio superiore e della Corte disciplinare, che siano trasferiti, rispettivamente, fuori del distretto o della sede di Roma, o che, per qualunque causa, cessino dal servizio attivo.

Art. 18.
(Disposizioni transitorie e di attuazione).

Le prime elezioni dei Consigli giudiziari e dei rappresentanti della Corte di cassazione e del Ministero avranno luogo il 17 novembre 1946; quelle del Consiglio superiore e della Corte disciplinare avranno luogo l'8 dicembre dello stesso anno.

Le successive elezioni avranno luogo nell'anno 1948, nei giorni indicati negli articoli 1, 13, 14 e 15.

Fino alla prima elezione dei Consigli giudiziari, del Consiglio superiore e della Corte disciplinare, rimangono applicabili, per quanto riguarda la costituzione, il funzionamento e le attribuzioni di detti organi, le norme vigenti anteriormente alla emanazione del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

Hanno tuttavia immediata applicazione gli articoli 5, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 28, 29, 39 e 40 del suddetto decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

I decreti, previsti dall'art. 251 dell'ordinamento giudiziario approvato con decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relativi a procedimenti nei quali la Corte disciplinare provvede secondo le norme dell'ordinamento stesso, possono essere emanati anche dopo l'entrata in vigore degli articoli del decreto legislativo 31 maggio 1946, numero 511, non menzionati nel precedente comma.

La perdita del diritto alla promozione, applicata prima dell'entrata in vigore dell'art. 19 del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, si intende commutata nella perdita dell'anzianità per anni due, ed il conseguente spostamento nel ruolo è determinato dalla Corte disciplinare per la magistratura, fermi gli effetti della perdita del diritto alla promozione già verificatasi.

Art. 19.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ed ha efficacia dal 7 luglio 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato in Roma, addì 13 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 92. — FRASCA

ALLEGATO *A*

Modello della scheda per le elezioni dei Consigli giudiziari

ELEZIONE DEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI . . . .

Componenti effettivi:
1. . . . .
2. . . . .
3. . . . .

Componenti supplenti:
1. . . . .
2. . . . .

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
GULLO

ALLEGATO *B*

Modello della scheda
per l'elezione del Consiglio superiore della magistratura

ELEZIONI DEL CONSIGLIO SUPERIORE
DELLA MAGISTRATURA

Componenti effettivi:
1. — (grado 3° giudicante): . . . . . .
2. — (» »): . . . . . .
3. — (» »): . . . . . .
4. — (» »): . . . . . .
5. — (» »): . . . . . .
6. — (» requirente): . . . . . .
7. — (» »): . . . . . .
8. — (4° giudicante): . . . . . .
9. — (» »): . . . . . .
10. — (» »): . . . . . .
11. — (» requirente): . . . . . .

Componenti supplenti:
1. — (grado 4° giudicante): . . . . . .
2. — (» »): . . . . . .
3. — (» »): . . . . . .
4. — (» »): . . . . . .
5. — (» requirente): . . . . . .
6. — (» »): . . . . . .

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
GULLO

ALLEGATO *C*

Modello della scheda per l'elezione della Corte disciplinare per la magistratura

ELEZIONE DELLA CORTE DISCIPLINARE PER LA MAGISTRATURA

1. — (grado 3° giudicante): . . . . .
2. — (» »): . . . . .
3. — (» »): . . . . .
4. — (» »): . . . . .
5. — (» requirente): . . . . .
6. — (» »): . . . . .
7. — (grado 4° giudicante): . . . . .
8. — (» requirente): . . . . .

Visto *il Ministro per la grazia e giustizia*
GULLO

ALLEGATO *D*

Modello della scheda per l'elezione dei rappresentanti della Cassazione nella elezione del Consiglio superiore e della Corte disciplinare.

Elezione dei rappresentanti della Corte di cassazione per la elezione del Consiglio superiore e della Corte disciplinare.

1) . . . .
2) . . . .
3) . . . .
4) . . . .
5) . . . .

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
GULLO

ALLEGATO *E*

Modello della scheda per la elezione dei rappresentanti del Ministero nelle elezioni del Consiglio superiore e della Corte disciplinare.

Elezioni dei rappresentanti del Ministero per le elezioni del Consiglio superiore e della Corte disciplinare.

1) . . . .
2) . . . .
3) . . . .
4) . . . .
5) . . . .

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
GULLO

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 settembre 1946, n. 265.

Concessione di contributi alle spese di riassetto delle miniere zolfifere danneggiate per eventi bellici.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, recante norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere del Regno;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' data facoltà al Ministro per l'industria ed il commercio di accordare contributi per le spese di riassetto delle miniere zolfifere, concesse a termini del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, la cui produzione, per effetto di danneggiamenti arrecati da azioni belliche, sia stata ridotta al di sotto di un decimo di quella media conseguita nel quinquennio 1935-40.

Art. 2.

Le domande di contributo debbono essere corredate dal progetto delle opere e degli impianti occorrenti per la riparazione o la sostituzione di quelli analoghi danneggiati o distrutti e dal computo dettagliato della spesa. Per le riparazioni e le sostituzioni già compiute deve essere prodotto il consuntivo di spesa, corredato dai documenti giustificativi.

Una Commissione, nominata dal Ministro per l'industria ed il commercio e composta di cinque membri, uno dei quali designato dal Ministro per il tesoro, esprimerà il parere sulla necessità e sulla convenienza dei lavori e degli impianti eseguiti e da eseguire, nonchè sulle spese che possono essere ammesse a contributo, e proporrà altresì l'ammontare del medesimo che non potrà, in ogni caso, superare la metà della spesa stessa.

I contributi per le opere da eseguirsi sono corrisposti al compimento delle opere o frazionati in quote da pagarsi in base agli stati di avanzamento, quelli per gli impianti sono corrisposti in base alle risultanze del collaudo.

Art. 3.

I contributi di cui all'art. 1 escludono ogni altro concorso o sussidio eventualmente spettante a titolo di risarcimento dei danni di guerra alle cose per la cui riparazione o ricostruzione i contributi stessi vengono concessi.

I relativi decreti di concessione sono comunicati alle competenti Intendenze di finanza.

Art. 4.

Per la corresponsione dei contributi previsti dal presente decreto e per le spese inerenti agli accertamenti da eseguirsi ai fini della concessione e del pagamento dei contributi stessi, è autorizzata la spesa di L. 100 milioni.

La somma anzidetta sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per L. 75.000.000 nell'esercizio 1946-47 e per L. 25.000.000 nell'esercizio 1947-48, distintamente per gli scopi di cui al precedente comma.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — MORANDI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 100. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 settembre 1946, n. 266.

Abrogazione della legge 28 luglio 1939, n. 1324, concernente premi per i prodotti ricavati dalla lavorazione degli oli minerali greggi estratti dal sottosuolo nazionale e per quelli ricavati dal trattamento delle rocce asfaltiche o bituminose dei combustibili fossili nazionali.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 28 luglio 1939, n. 1324, che prevede l'istituzione di premi per i prodotti ricavati dalla lavorazione degli oli minerali greggi estratti dal sottosuolo nazionale o per quelli ricavati dal trattamento delle rocce asfaltiche o bituminose e dei combustibili fossili nazionali;

Visti gli articoli 3 e 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto col Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

A decorrere dal 1° maggio 1946 è abrogata la legge 28 luglio 1939, n. 1324, con la quale furono istituiti premi per i prodotti ricavati dalla lavorazione degli oli minerali greggi estratti dal sottosuolo nazionale e per quelli ricavati dal trattamento delle rocce asfaltiche o bituminose dei combustibili fossili nazionali.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — MORANDI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2 foglio n. 105. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 7 ottobre 1946, n. 267.

Nomina di un membro della Commissione per le funicolari aeree e terrestri.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 17 maggio 1946, n. 441, col quale è stata ricostituita la Commissione per le funicolari aerei e terrestri;

Ritenuta l'opportunità d'integrare la nominata Commissione chiamandovi a farne parte in qualità di membro il dott. ing. Ugo Vallecchi, ispettore generale tecnico dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti;

Decreta:

Il dott. ing. Ugo Vallecchi, ispettore generale tecnico dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è chiamato a far parte, in qualità di membro, della Commissione per le funicolari aeree e terrestri di cui al regio decreto 17 maggio 1946, n. 441.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1946

DE NICOLA

FERRARI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 101. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1946.

Prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca destinati all'esportazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348;

Visto il decreto Ministeriale 20 dicembre 1945, numero 67080, recante speciali modalità di pagamento dell'imposta sull'entrata nell'anno 1946 per alcune categorie di atti economici;

Ritenuta l'opportunità di limitare lo speciale regime di imposizione stabilito col citato decreto Ministeriale per i prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, ai soli prodotti che vengono immessi in consumo nel territorio dello Stato;

Decreta:

Il regime d'imposizione stabilito dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto Ministeriale 20 dicembre 1945, n. 67080, non trova applicazione nei confronti dei prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca destinati all'esportazione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 settembre 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(3482)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1946.

Revoca del decreto 22 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società di fatto Agenzia importazioni esportazioni, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 22 agosto 1945, emesso a norma del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, col quale è stata sottoposta a sequestro la società di fatto Agenzia importazioni esportazioni, con sede in Milano;

Ritenuto che dalla relazione del sequestratario e dalle ulteriori indagini esperite, è risultato che la suindicata società non svolge più alcuna attività e non possiede beni di sorta, cosicchè manca ogni ragione per mantenere in vita il sequestro;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

E' revocato il decreto 22 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società di fatto Agenzia importazioni esportazioni, con sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1946

Il Ministro: BERTONE

(3390)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1946.

Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Mantova.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali della economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Decreta:

L'ing. Giuseppe Volpi Chilardini è nominato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Mantova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1946

Il Ministro per l'industria e commercio
MORANDI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(3378)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 90.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed articolo 16 decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5 % 1950 n. 223, serie 27ª, di L. 50.000 capitale nominale; n. 197, serie 38ª, di L. 5000 capitale nominale; n. 149, serie 31ª, di L. 10.000 capitale nominale, intestati a Trotti Elena Maria di Bartolomeo, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Genova, col pagamento degli interessi in Genova.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 26 giugno 1946

(1916) *Il direttore generale*: CONTI

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 91.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed articolo 16 decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5 % 1950 nn. 515 516 517 518, serie 2ª, ciascuno di L. 2000 capitale nominale, intestati rispettivamente a De Stefano Matelda, Gabriella, Marcello, Graziella, minori sotto la patria potestà della madre Sierca Margherita fu Francesco, ved. De Stefano, domiciliata in Arpino (Frosinone), col pagamento degli interessi in Frosinone.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano presentate opposizioni ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome dei suddetti titolari.

Roma, addì 26 giugno 1946

(1917) *Il direttore generale*: CONTI

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 92.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 5 % 1951, serie 41, n. 259, di L. 50.000 capitale nominale, intestato a Liotta Filippo di Carmelo, domiciliato in Palermo, ipotecato, col pagamento degli interessi in Palermo.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi otto mesi, dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 26 giugno 1946

(1918) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*)

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze di ricevute dei seguenti certificati:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	391617	Amelio Umberto fu Gennaro, dom. in Saviano (Caserta)	52,50
Id.	550880	Comune di Santopadre (Caserta), vincolato	483 —
Id.	309769	De Luca Amalia di Pasquale, moglie di De Palma Nicola, dom. a Napoli	458,50
Id.	477920	Comune di Putignano (Bari)	136,50
Id.	504246	Come sopra	59,50
Id.	98846	Canonicato arcidiaconale nel Capitolo cattedrale dei Marsi, in Pescina (Aquila)	168 —
Id.	167040	Parrocchia di San Giovanni Battista, in Corleto Monforte (Salerno)	3,50
Id.	250292	Parrocchia di Santa Lucia e Santa Maria delle Grazie, in Sala Consilina (Salerno)	7 —
Id.	274074	Beneficio curato autonomo di Santa Lucia e Santa Maria delle Grazie, in Sala Consilina(Salerno)	3,50
Id.	403457	Parrocchia di San Nicola e Santissima Annunziata, in Sala Consilina	3,50
Id.	468706	Parrocchia di Santo Stefano, in Sala Consilina	7 —
Id.	479208	Parroco *pro tempore* della Chiesa di Santa Maria Maggiore, in Sant'Arsenio (Salerno)	7 —
Id.	481895	Chiesa di Santa Maria Maggiore, in Sant'Arsenio	3,50
Id.	556623	Parrocchia di Santa Barbara, in Corleto Monforte (Salerno)	7 —
Id.	616479	Parrocchia di Sicignano (Salerno)	17,50
Id.	439184	Congregazione di carità di Casapinta (Novara)	17,50
Id.	479830	Comune di Casapinta	350 —
Id.	459787	Berardi Maria di Adriano, nubile, dom. in Roma, vincolata	1.410,50
Id.	313679	Di Cagno Elisabetta di Pasquale, minore, moglie di Besta Enrico fu Carlo, dom. in Sassari, vincolata	1.820 —
Id.	750971	Cervino Teresa di Vincenzo, moglie di D'Arelli Francesco, dom. in Sant'Arcangelo (Potenza), vincolata	80,50
Id.	752284	Come sopra	80,50
Id.	154818	Chiesa di Santa Maria a Pacina, in Castelnuovo Berardenga (Siena)	108,50
Id.	376441	Cozzi Anna Rosa di Mario, moglie di Cosentino Giuseppe, dom. a Lauria (Potenza)	70 —
Id.	227469	Canonicato V di 1ª erezione della Cattedrale di Gallese (Roma)	10,50
Id.	477603	Canonicati I e III del Rosario, nella Cattedrale di Gallese	3,50
Id.	296294	Beneficio corale Pepe, nella Cattedrale di Civita Castellana	112 —
Id.	150811	Rettoria di San Rocco, in Barano di Ischia (Napoli)	94,50
Id.	48326	Chiesa parrocchiale di Succivo, vincolato	42 —
Id.	173566	Capitolo cattedrale di Aversa (Caserta)	14.406 —
Id.	30972	Chiesa succursale di Muzio di Pieve di Teco (Porto Maurizio).	38,50

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	369500	Serra Anna di Luciano, moglie di Trauteur Giuseppe, dom. a Roma, vincolata	1.890 —
Id.	369502	Come sopra	1.610 —
Id.	134778	Comune di Montelongo (Campobasso)	52,50
Id.	805786	Cosentino Laura fu Pietro, moglie di Zappalà Salvatore, domiciliata a Giarre (Catania), vincolata	458,50
Id.	332841	Prole nascitura di Laurenti Albino fu Carlo, dom. a Torino	532 —
Red. 3,50 % (1934)	511393	Asilo infantile Rosania, in Castelnuovo di Conza (Salerno)	4.000,50

Essendo detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, alla richiesta operazione.

(3468) Roma, addì 25 ottobre 1946 *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Belmonte Mezzagno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 17 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Belmonte Mezzagno (Palermo), di un mutuo di L. 440.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3286)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffide per smarrimento di diplomi di laurea

Il dott. Vigilio Righatti Luchini di Vittorio, nato a Trieste il 1° aprile 1896, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso la Università di Padova il 1° luglio 1943.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Padova.

(3484)

Il dott. Ottorino Bolondi di Luigi, nato a Montechiarugolo (Parma) il 7 settembre 1916, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso la Università di Parma il 3 novembre 1942.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Parma.

(3485)

CONCORSI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Proroga del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a 500 posti di operaio in prova per le specialità di calderaio, saldatore e fucinatore riservato a favore dei reduci.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale n. 100 del 12 luglio 1946;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato n. P.A.G. 41/24/304442 in data 15 ottobre 1946;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Il termine massimo per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di operaio in prova per le specialità di calderaio, saldatore e fucinatore è prorogato al 15 novembre 1946.

Il Ministro: FERRARI

(3493)

PREFETTURA DI CREMONA

Revoca di bandi di concorsi a posti diversi di sanitario e di chimico indetti negli anni 1938, 1939, 1940 e 1941

Il Prefetto della provincia di Cremona, con decreto 25 ottobre, n. 24777 San., ha revocato i bandi di concorso ai posti di medico condotto, di veterinario condotto, di assistente medico e chimico presso il Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Cremona, indetti negli anni 1938, 1939, 1940 e 1941.

(3495)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore SANTI RAFFAELE, gerente

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C